

AUDIZIONE CISL

presso le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro Pubblico e Privato della Camera su DDL 2308 – di conversione in legge del DL 14 marzo 2025 n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”

Roma, 24 marzo 2025

Signor Presidente, Onorevoli deputati la CISL ringrazia per la convocazione odierna che ci fornisce l'occasione di poter offrire le nostre sensibilità su un provvedimento legislativo che speriamo sia solo l'inizio di un vero cambiamento paradigmatico nell'affrontare la realtà delle pubbliche amministrazioni italiane.

Relativamente alla mobilità tra enti la CISL valuta nell'insieme positive le norme inserite all'interno del Decreto PA che consentono di fornire una risposta alle attese di molti lavoratori e lavoratrici.

In particolare, riteniamo importante aver previsto la destinazione di una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali alle procedure di mobilità, prevedendo in via prioritaria l'immissione in ruolo dei lavoratori comandati.

Va tuttavia evidenziato come le modifiche apportate all'art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - finalizzate a destinare a tale procedura almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali – potrebbero creare difficoltà applicative nei piccoli enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 che sviluppano annualmente ridotte capacità assunzionali bandendo concorsi per pochissime unità di personale. Si propone pertanto che tali enti vengano esclusi dall'obbligo di destinazione di una soglia minima delle facoltà assunzionali alle procedure di mobilità.

Pure positive sono le norme dirette alla stabilizzazione degli assistenti sociali, degli LSU e del personale collocato in amministrazioni diverse.

Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presso gli Uffici del dissesto idrologico, appare palese che se da un lato il legislatore ha stabilito con l'art. 17 octies d.l. n. 80/2021 l'assunzione da parte del MASE di personale da assegnare alle Strutture Commissariali per il contrasto del dissesto idrogeologico, dall'altro il “decreto PA” offre una positiva opportunità di stabilizzazione di detto personale tramite le Regioni e le Province autonome, generando però un inquadramento differente, col rischio di perdite economiche e di prospettive lavorative per il personale coinvolto. Andrebbe valutata, pertanto, ogni opportuna misura legislativa per poter dare continuità alla norma originaria, prevedendo la possibilità dei lavoratori e delle lavoratrici interessati di optare per un

percorso di stabilizzazione alle dipendenze del ministero, mantenendo, dunque, le previsioni contrattuali iniziali.

Per quanto riguarda l'istituzione del fondo destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziamo la necessità di avviare un intervento organico che, partendo dall'esigenza di adeguamento delle indennità di ente e di amministrazione, sia rivolto a tutte le amministrazioni del comparto delle funzioni centrali e consenta di calendarizzare il completamento del processo di armonizzazione previsto dall'art 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 in materia di "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" anche al fine di superare i limiti al trattamento economico accessorio imposti dalla medesima norma.

Il rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, pubblicato da Aran il 13 marzo 2025, infatti, restituisce un confronto sulle dinamiche di crescita salariale nel settore pubblico che vede il comparto delle Funzioni Locali come fanalino di coda.

E' pertanto, necessario prevedere un percorso di riallineamento delle retribuzioni del comparto Funzioni Locali attraverso misure che consentano di rifinanziare i fondi del salario accessorio, oltre il limite dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 165/2001 e di compensare così l'attuale gap retributivo, anche attraverso un utilizzo più flessibile del welfare integrativo, derogando ai tetti previsti dalla legge Finanziaria per il 2025.

Non ci appare, infine, pienamente coerente con l'obiettivo di razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'esclusione - ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali - dei dipendenti assunti precedentemente e fino al 15 marzo 2025.

Con riferimento più specifico ai settori della Scuola, della Ricerca e dell'Università vorremmo sottolineare poi quanto segue:

Rispetto all'articolo 3, comma 1, lettera c), e comma 2 in materia di disposizioni sulla mobilità volontaria, con particolare riferimento al rapporto con le procedure concorsuali facciamo notare che attualmente alcune centinaia di lavoratori della scuola, sia docenti sia ATA operano da anni in posizione di comando negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, dove svolgono compiti essenziali, non ultimo il supporto all'unità di missione PNRR. Senza queste professionalità l'efficienza dell'azione amministrativa sarebbe certamente compromessa. Auspichiamo, quindi, che il Parlamento agisca con gli interventi necessari per attivare una

procedura di mobilità volontaria per questo personale garantendo anche al comparto scuola le stesse opportunità che sono consentite alle altre amministrazioni.

Relativamente al comma quinquies dell'articolo 3 in materia di "graduatorie dei concorsi pubblici", per quanto concerne quelli relativi al personale educativo e scolastico si prevede esclusivamente l'indicazione distinta, nella pubblicazione della graduatoria, delle riserve, precedenze e preferenze applicate. La pubblicazione in oggetto è effettuata sia sul Portale unico del reclutamento sia sul sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti e in base alle funzionalità del suddetto Portale. È esplicitamente richiamato il principio di minimizzazione dei dati personali.

Chiediamo che le graduatorie comprendano anche le posizioni di tutti coloro che hanno superato le prove al fine di dare evidenza della posizione in caso di scorrimento a seguito di rinuncia. Più in generale per quanto riguarda le procedure concorsuali indette nell'ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR sia prevista l'assunzione degli idonei sui posti residui tra una procedura concorsuale e l'altra.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 4, comma 7 rispetto alle disposizioni concernenti ricercatori e tecnologi di taluni enti pubblici di ricerca, accogliamo favorevolmente la previsione che permette agli Enti di ricerca elencati, nell'ambito delle risorse già stanziare dalla legge di bilancio 2024 e disponibili per la singola realtà, di adottare procedure di selezione riservate o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello (gli enti interessati sono: ISTAT, ISPRA, ISS, ENEA, INAPP, ISIN, LAMMA, INAIL, ASI, CREA).

Andrebbe valutata la possibilità, ferme restando le disponibilità economiche dell'Ente, di scorrere graduatorie valide per ricercatori e tecnologi anche negli enti vigilati dal MUR, seppur non destinatari del finanziamento indicato dal suddetto art. 4.

Inoltre, ravvisiamo la necessità di estendere la facoltà di scorrere anche altre tipologie di graduatorie quali quelle delle progressioni economiche e di livello del personale tecnico amministrativo di tutti gli Enti pubblici di ricerca.

Chiediamo inoltre che nel decreto di conversione si inserisca una norma che consenta di utilizzare i finanziamenti stanziati per la valorizzazione dei tecnici amministrativi dall'art. 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e dall'art. 1 comma 310 lettera c della legge di bilancio 2022, per l'aumento dei rispettivi fondi accessori al fine di consentire, attraverso la contrattazione di secondo livello, la definizione dei criteri di utilizzo di tali finanziamenti.

Da ultimo cogliamo l'occasione per sottolineare nuovamente la necessità di ripristinare l'art. 22 del D.lgs 75/2017 per i passaggi di area, al fine di consentire la valorizzazione del personale già assunto all'interno degli Enti con un profilo inferiore rispetto al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte.

In materia di “Utilizzo graduatorie AFAM per l’anno accademico 2025-2026” di cui all’articolo 4, comma 8 la CISL valuta positivamente l’estensione anche al prossimo anno accademico 2025 – 2026 della previsione che permette, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, l’applicazione delle disposizioni che permettono l’utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cosiddette graduatorie “143” (riservate ai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni AFAM) utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Chiediamo però che sia finalmente approvato il DPR sul reclutamento del personale AFAM che i lavoratori e le lavoratrici del settore attendono da tempo.

Positive anche le previsioni dell’articolo 14, comma 6 sulla “copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola” che autorizzano la spesa di euro 20.000.000 per l’anno 2025, di euro 50.000.000 per l’anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola che demandano la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Pur tuttavia rileviamo che non si tratta di risorse aggiuntive (salvo l’eventuale utilizzo di quanto disponibile fino al 2026 a carico del Fondo di cui al comma 565 della ultima legge di bilancio), ma di quelle del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per cui chiediamo che questo fondo venga incrementato con le prossime leggi di bilancio per non sottrarre alla Scuola risorse preziose.

Infine, relativamente all’articolo 15, commi 1 e 2 sulle “misure urgenti per il Giubileo della Chiesa cattolica” del 2025 sull’utilizzo degli edifici scolastici della regione Lazio per l’accoglienza dei pellegrini” che consente alla Struttura commissariale l’utilizzo degli edifici scolastici assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione, prevedendo al comma 2 l’esonero per i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico, riteniamo che sarebbe utile chiarire che cosa si intenda per “accoglienza di circa un milione di giovani nelle scuole del Lazio” e che tipo di attività verranno svolte in quei giorni, prevedendo lo stanziamento di risorse adeguate per l’eventuale ripristino dei luoghi così come vengono consegnati alla struttura Commissariale.